

COMUNE DI CANTALUPA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

(Comunicato in G.U. 27.12.1999, n. 302)

Limiti di soglie degli appalti pubblici espressi in euro e controvalore in lire italiane, nonchè di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in DSP, euro e controvalore in lire italiane ai fini dell'applicazione della normativa europea.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dall'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica che, in relazione al telex in data 17 dicembre 1999, n. 12481, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio mercato interno, per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, di forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonchè di quelli derivanti da accordo CEE-WTO-GPA, sono così determinati: soglie comunitarie:

- 1) euro 5.000.000, L. 9.681.350.000;
- 2) euro 200.000, L. 387.254.000;
- 3) euro 750.000, L. 1.452.202.500;
- 4) euro 400.000, L. 774.508.000;
- 5) euro 600.000, L. 1.161.762.000;

soglie WTO-GPA (Limiti di soglia applicabili agli appalti che rientrano nell'ambito dell'Accordo WTO (World Trade Organization - Organizzazione Mondiale per il Commercio) sono espressi in diritti speciali di prelievo (DSP) e sono così determinati.:

- 1) euro 139.312 = DSP 130.000 = L. 269.745.646;
- 2) euro 214.326 = DSP 200.000 = L. 414.993.004;
- 3) euro 428.653 = DSP 400.000 = L. 829.987.944;
- 4) euro 5.358.153 = DSP 5.000.000 = L. 10.374.830.909.

Sino al 31 dicembre 2001 trova applicazione il D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22 recante:

**REGOLAMENTO RECANTE NORME TRANSITORIE PER L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO**



COMUNE DI CANTALUPA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		TITOLO V - LE CONCESSIONI
1	Oggetto del regolamento	25	Tipologia
2	Scopo	26	Organo competente
	TITOLO II – ATTIVITA' PRELIMINARE	27	Commissione di gara
3	Analisi e proposte	28	Scelta del concessionario
4	Determinazione a contrattare	29	Disciplina di concessione
5	Casi di esclusione della determinazione a contrattare	30	Trasformazione o annullamento del rapporto
6	Commissione di gara	31	Concessioni particolari
	TITOLO III – PUBBLICITA'		TITOLO VI – AGGIUDICAZIONE
7	Pubblicità – Regime generale	32	Competenza per l'aggiudicazione
8	Pubblicità – Regime particolare		TITOLO VII – STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
	TITOLO IV – LA SCELTA DEL CONTRAENTE	33	Forma e contenuto dei contratti
	Capo I – Scelta del contraente	34	Competenza a stipulare i contratti
9	Scelta del contraente	35	Spese contrattuali
10	Casi particolari di esclusione	36	Gestione del contratto
11	Offerte anomale	37	Scadenza dei contratti
	Capo II - Asta pubblica	38	Cauzioni
12	Pubblico incanto (Procedura aperta)	39	Svincolo cauzioni
13	Metodo di gara	40	Subappalto
14	Aggiudicazione	41	Controllo e vigilanza
	Capo III - Licitazione privata		CONTROVERSIE
15	Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta)	42	Definizione delle controversie - Arbitrato
16	Criteri di aggiudicazione	43	Designazione dell'arbitro
17	Soggetti ammessi alle gare		TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - SPONSORIZZAZIONI
18	Inviti	44	Rinvio
	Capo IV - Appalto-concorso	45	Sponsorizzazioni
19	Adempimenti preliminari		TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
20	Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso	46	Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
21	Aggiudicazione nell'appalto-concorso	47	Norme abrogate
22	Aggiudicazione	48	Pubblicità del regolamento e degli atti
	Capo V - Trattativa privata	49	Tutela dei dati personali
23	Definizione e ammissibilità	50	Entrata in vigore del regolamento
24	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	51	Casi non previsti dal presente regolamento
		52	Rinvio dinamico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente.

Art. 2 - Scopo.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II – ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Analisi e proposte.

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il Responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Art. 4 - Determinazione a contrattare.

1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.

2. La detta determinazione, in relazione a quanto dispone l'art. 192 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del provvedimento di spesa.

Art. 5 - Casi di esclusione della determinazione a contrattare.

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:

- a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
- b) qualora sia approvato il P.E.G., all'interno del quale siano state già indicate le modalità di scelta del contraente;
- c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

Art. 6 - Commissione di gara.

1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione o trattativa privata, è preposta una Commissione di gara, così composta:

- a) Responsabile del servizio cui si riferisce la gara, presidente;
- b) Altri due dipendenti designati dal Presidente.

2. Uno dei due dipendenti suddetti, su designazione del Presidente, funge da segretario della commissione con funzioni di verbalizzante.

3. Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.

4. I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.

5. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare con la presenza del segretario che redigerà fedele verbale delle operazioni svolte.

6. Resta salva la facoltà del sindaco di attribuire la competenza a gestire il conferimento della gara, ivi compresa la presidenza della Commissione di cui al comma 1, al segretario comunale.

7. Per l'aggiudicazione mediante appalto concorso e per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, trovano applicazione, rispettivamente, il successivo art. 20 e l'art. 92 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

TITOLO III – PUBBLICITA'

Art. 7 - Pubblicità - Regime generale.

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.

2. In particolare:

- a) appalti di lavori pubblici: legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle relative norme regolamentari approvate con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- b) appalti di forniture di beni: - art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal D.Lgs. 24/11/98, n. 402; - capo II D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
- c) appalti di servizi: - art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65; - art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158;
- d) alienazioni di beni mobili e locazioni: - art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- e) alienazioni di beni immobili: Art. 66 RD 23.05.94 n. 827.

3. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni soprarichiamate, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termine di vendita in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi in termini di vendita nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

4. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.

5. Ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 tutti i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sui siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio. A decorrere dal 1° luglio 2001 detta pubblicazione, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8 - Pubblicità - Regime particolare.

1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 7, l'Amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria, per portare a conoscenza del maggior numero di interessati, l'esecuzione della gara.

2. E' sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale.

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I – Scelta del contraente

Art. 9 - Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.

2. Qualora l'amministrazione ne ravvisi l'opportunità, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti concorrenti sulla base di specifici criteri adottati con la determinazione a contrattare.

Art. 10 - Casi particolari di esclusione.

1. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Art. 11 - Offerte anomale.

1. Sono escluse dalla gara le offerte che presentino un ribasso anomalo.

2. Tranne che nei casi di esclusione automatica prevista dalla legge, si considerano anomale quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso rispetto alla media delle offerte ammesse superiore ad un limite preventivamente determinato.

3. All'esclusione si procede previo esperimento della procedura prevista dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Capo II - Asta pubblica

Art. 12 - Pubblico incanto (Procedura aperta).

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.

2. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della gara.

Art. 13 - Metodo di gara.

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.

2. Il presidente della gara procede, preliminarmente all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art. 14 - Aggiudicazione.

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti della commissione e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.

2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione dell'organo competente, viene disposta a favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

Capo III - Licitazione privata

Art. 15 - Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta).

1. La licitazione privata è il metodo di scelta ordinario del contraente.

2. La gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.

3. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione.

4. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 EURO l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.

5. L'elenco dei soggetti da invitare è formato entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione e all'Albo pretorio comunale. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.

6. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono state inserite nell'elenco, e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.

7. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione.

1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i lavori pubblici: art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e artt. da 89 a 92 del D.P.R. n. 554/1999;

b) per le forniture di beni: art. 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;

c) per i servizi: art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e, nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 20.

Art. 17 - Soggetti ammessi alla gara.

1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.

2. Le istanze sono esaminate dall'Amministrazione. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e comunicate agli interessati.

Art. 18 - Inviti.

1. Gli inviti alla licitazione privata devono contenere gli elementi di cui alle seguenti disposizioni:

a) per gli appalti di lavori pubblici: allegato M) del D.P.R. n. 554/1999;

b) per le forniture di beni: allegato 4-B al D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 1998, n. 402;

c) per gli appalti di servizi: allegato 4-C al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e, per i settori esclusi,

allegato XII-B al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Capo IV - Appalto-concorso

Art. 19 - Adempimenti preliminari.

1. Si procede alla scelta del contraente, previa determinazione a contrattare, con il sistema dell'appalto-concorso, allorchè si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.

2. Ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

3. Per i lavori pubblici l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è eseguito, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Art. 20 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso.

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.

2. Detta Commissione è nominata dall'organo competente, conformemente a quanto previsto dallo statuto, ed è composta: dal responsabile del servizio che la presiede e da n. 4 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

3. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge n. 109/1994; la scelta avviene con le modalità previste dall'art. 92 del D.P.R. n. 554/1999.

4. In materia di incompatibilità a far parte della Commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità.

5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.

6. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.

7. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 21 - Aggiudicazione nell'appalto-concorso.

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

- a) il prezzo;
- b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
- c) il tempo di esecuzione;
- d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- e) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.

Art. 22 - Aggiudicazione.

1. La Commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all'Amministrazione, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.
2. Il responsabile del Servizio, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla Commissione.
3. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevati sanabili, Il responsabile del Servizio provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.
4. Il responsabile del Servizio può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Capo V - Trattativa privata

Art. 23 - Definizione e ammissibilità.

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno 3 ditte.
2. Per i lavori pubblici l'affidamento a trattativa privata è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità previsti nell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;
3. E' in ogni caso ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata nelle fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
4. Per la trattativa privata, trovano inoltre applicazione:
 - a) per i lavori pubblici: art. 78 del D.P.R. n. 554/1999;
 - b) per la fornitura di beni: l'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche;
 - c) per le forniture di servizi: l'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche;
 - d) per le forniture di servizi nei settori esclusi: l'art. 13 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, per appalti di importi disciplinati dalle singole richiamate disposizioni.
5. Le imprese devono essere simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
6. Il committente negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

Art. 24 - Valutazione delle offerte e aggiudicazione.

1. Per gli appalti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata alla Commissione di gara costituita come al precedente art. 6. Qualora per la particolare natura del contratto il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 20.
2. La valutazione delle offerte dovrà tenere conto dei criteri autolimitativi stabiliti dall'Amministrazione con la determinazione a contrattare.
3. Il responsabile del Servizio procederà all'aggiudicazione dando atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta a seguito di trattativa privata.

TITOLO V - LE CONCESSIONI

4. Art. 25 - Tipologia.

1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:
 - a) progettazione, costruzione e gestione;
 - b) affidamento dei servizi;
 - c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.
2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Art. 26 - Organo competente.

1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.

Art. 27 - Commissione di gara.

1. Per la composizione ed il funzionamento della Commissione si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 28 - Scelta del concessionario.

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto-concorso o licitazione privata.
2. L'affidamento in concessione di progettazione, di costruzione e gestione di opere pubbliche, avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dagli artt. da 89 a 92 del D.P.R. n. 554/1999.
3. Nei casi previsti dall'art. 23 del presente regolamento si può procedere mediante trattativa privata.

Art. 29 - Disciplina di concessione.

1. Unitamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Art. 30 - Trasformazione o annullamento del rapporto.

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'Amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 31 - Concessioni particolari.

1. In casi particolari, specificatamente previsti dalla legge, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.

2. In particolare, per quanto attiene la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, trovano applicazione gli specifici appositi regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO VI AGGIUDICAZIONE

Art. 32 - Competenza per l'aggiudicazione.

1. Provvede ad aggiudicare il contratto al privato contraente il responsabile del servizio.
2. Nel provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere contenuti i seguenti elementi:
 - a) gli estremi della determinazione a contrattare;
 - b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
 - c) il soggetto aggiudicatario;
 - d) il termine della successiva stipulazione contrattuale.

TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 33 - Forma e contenuto dei contratti.

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al segretario comunale in qualità di ufficiale rogante.

2. In caso di assenza del segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.

3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:

a) se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

b) nei contratti di locazione;

c) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;

d) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.

4. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione;

c) contabilizzazione;

d) liquidazione dei corrispettivi;

e) controlli;

f) specifiche modalità e termini di collaudo;

g) modalità di soluzione delle controversie.

5. Allo schema di contratto per lavori, prestazioni e forniture, è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

6. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dall'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

Art. 34 - Competenza a stipulare i contratti.

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, viene attribuita ai dirigenti ovvero, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici e dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo T.U., le funzioni dirigenziali.

2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 35 - Spese contrattuali.

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 36 - Gestione del contratto.

1. L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio contratti; viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perchè ne curi la gestione, nonchè agli altri uffici e servizi comunque interessati.

2. Il Segretario comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 37 - Scadenza dei contratti.

1. Il responsabile del servizio contratti ha l'obbligo della tenuta di un «Registro scadenziario dei contratti» contenente tutte le notizie di cui **all'allegato A)**.

2. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, i responsabili dei servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Art. 38 - Cauzioni.

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

5. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie, il titolo originale sarà custodito nel fascicolo contenente le pratiche relative.

6. Per i lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, e all'art. 100 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 39 - Svincolo cauzione.

1. Lo svincolo della cauzione sarà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.
3. Per i lavori pubblici la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 40 - Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.
2. L'autorizzazione al subappalto è concessa, con provvedimento del responsabile del servizio se il subappalto è ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto ed il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 41 - Controllo e vigilanza.

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione comunale, tramite il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42 - Definizione delle controversie - Arbitrato.

1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione è demandata ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
2. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Per i lavori pubblici trovano applicazione gli articoli 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e l'articolo 149 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 43 - Designazione dell'arbitro.

1. Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione comunale deve essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.
3. Per i lavori pubblici trova applicazione la normativa citata nel comma 3 del precedente articolo.

TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - SPONSORIZZAZIONI

Art. 44 - Rinvio.

1. I lavori, le forniture ed i servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono disciplinati:
 - a) dal Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia;
 - b) dal Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia;
 - c) dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di economato contenuto nel Regolamento di Contabilità.

Art. 45 - Sponsorizzazioni.

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.

2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.

3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.

4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi.

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni altro obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 47 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 48 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 49 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore come previsto dall'art. 14 dello Statuto Comunale.

Art. 51 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i Regolamenti speciali;
 - e) il Regolamento di contabilità;
 - f) il regolamento generale sulle entrate.

Art. 52 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

<p>Il presente regolamento:</p> <p>1) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.09.2001 con atto n. . . . ;</p> <p>2) è stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del n.;</p> <p>3) E' stato ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al</p> <p>4) è entrato in vigore il giorno</p> <p><i>Data</i></p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO COMUNALE Pia Carpinelli</p>
--

COMUNE DI CANTALUPA
PROVINCIA DI TORINO

Allegato A) al regolamento dei contratti

REGISTRO
SCADENZARIO DEI CONTRATTI

Dal al

REGISTRO SCADENZARIO DEI CONTRATTI

N u m e r o d o c o n t r a t t o	G E N E R A L I T A' D E L	O G G E T T O D E L C O N T	E S T R E M I D E L C O N T R A T T O	S C A D E N Z A	N O T E
---	--	--	---	--------------------------------------	------------------

			Re per to ri o N .	D A T A	I m p o r t o	d e l t e r m i n e u t i l e p e r l a d i s d e t t a	d e l c o n t r a t t o	
